

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

6.

## SEDUTA DI VENERDÌ 16 MARZO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI PRETI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzione:</b>		<i>provato dalla I Commissione permanente del Senato) (1405)</i> . . . . .	3
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i> . . . . .	3	PRETI LUIGI, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 5, 6, 8
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		CORDER MARINO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	13
Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione ( <i>Ap-</i>		GENOVA SALVATORE . . . . .	7
		LA RUSSA VINCENZO, <i>Relatore</i> . . . . .	5
		TORELLI GIUSEPPE . . . . .	6
		ZOLLA MICHELE . . . . .	5, 8
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRETI LUIGI, <i>Presidente</i> . . . . .	13

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9.**

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico, a norma dell'articolo 19, quarto e quinto comma, del regolamento, che il deputato Lo Bello è sostituito dal deputato Nicotra.

**Discussione del disegno di legge: Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1405).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 marzo 1984.

Comunico che le Commissioni I e V hanno espresso parere favorevole, senza

osservazioni; la Commissione VII ha espresso parere favorevole sottolineando la necessità di prevedere nel testo del provvedimento, in analogia a quanto previsto dall'originario disegno di legge governativo, la « delegificazione » del trattamento economico del personale militare.

Do lettura di una lettera pervenutami dal presidente della Commissione difesa, onorevole Ruffini: « Questa mattina la Commissione difesa ha espresso il parere in merito al provvedimento n. 1405, concernente i miglioramenti economici alle forze di polizia e al personale militare non dirigente.

Non riesco a comprendere come l'onorevole ministro della difesa non figuri tra i ministri concertanti il provvedimento e come mai la Commissione difesa del Senato non abbia espresso il proprio parere.

Come vedrai, il parere, espresso all'unanimità, e con il consenso del rappresentante del Governo, è nel senso del ripristino dell'articolo 7 soppresso dal Senato. Trattasi di una norma simile a quella introdotta per il pubblico impiego dalla legge n. 93 del 1983.

Il controllo del Parlamento è garantito dal fatto che esso, in sede di approvazione della legge finanziaria, stabilisce di volta in volta l'ammontare delle risorse da destinare ai miglioramenti economici. Per di più, le forze armate hanno i loro consigli di rappresentanza (legge sui principi del 1978) che devono essere sentiti in materia di trattamento economico del personale militare.

È pericoloso che le forze armate possano avere la convinzione che esse ottengano adeguamenti di stipendio solo come conseguenza di azioni sindacali delle forze della polizia di Stato.

Ove venisse accolto il parere unanime della Commissione difesa ed il testo tor-

nasse quindi al Senato, la Commissione da te presieduta potrebbe esaminare l'opportunità di risolvere ora alcuni problemi del personale militare: se così non fosse, resterebbe fortemente penalizzato nella conclusione dell'intera vicenda.

Ti allego pertanto alcuni emendamenti con la viva preghiera di voler svolgere ogni possibile azione perché siano inseriti nel disegno di legge in questione.

Si tratta innanzitutto di attribuire ai militari il supplemento giornaliero alle indennità operative, previsto fin dal 1975 per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri che con la recente parificazione economica con la polizia di Stato godono anche del compenso per il lavoro straordinario.

Inoltre, è prevista l'estensione agli altri ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica degli stessi parametri di stipendio attribuiti agli ufficiali dei carabinieri con quindici e venti anni di servizio ai sensi della legge n. 127 del 1981.

Credo che due o tre settimane di ritardi nell'approvazione definitiva siano ampiamente compensate dal fatto che si varrebbe così un provvedimento politicamente più intelligente, più equo, più equilibrato e più completo.

Tutte le parti politiche e il rappresentante del Governo, onorevole Olcese, si sono manifestate in questo senso ».

Come specificato nella sua lettera, l'onorevole Ruffini ha allegato proposte emendative di cui darò lettura, ma che non potranno essere considerate come emendamenti formalmente presentati, mancandone tutti i presupposti.

Per l'articolo 7 viene proposta la seguente formulazione:

#### ART. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1984, agli ufficiali e sottufficiali destinatari delle indennità operative di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è attribuito un supplemento giornaliero di indennità operativa nella misura di lire 1.300 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

Se la presenza in servizio cade in giorno festivo il supplemento è di lire 1.800 al giorno. Il supplemento è dovuto nella stessa misura se il turno di servizio si effettua tra le ore 22.00 e le ore 06.00, per un numero di ore non inferiore a 4.

Per il personale militare addetto ai turni di servizio continuativo, eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno 8 ore, il supplemento è di lire 3.300.

Al personale di cui al presente articolo, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo di dipendenza da causa di servizio, la indennità è corrisposta nella misura di cui al primo comma.

La misura del compenso di cui ai commi precedenti sarà rideterminata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Vengono poi proposti due articoli aggiuntivi (7-bis e 7-ter) e un successivo articolo 8, così formulati:

#### ART. 7-bis.

Le norme di cui al ventunesimo e ventiduesimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono estese, con la stessa decorrenza prevista per i commissari della polizia di Stato, agli ufficiali delle forze armate e saranno rese operanti, introducendo gli opportuni adattamenti dettati dalle particolari disposizioni concernenti lo stato e l'avanzamento degli stessi ufficiali, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 7-ter.

(Delegificazione di trattamenti retributivi).

A decorrere dal 1° luglio 1985, gli stipendi del personale militare delle forze armate, fino al grado di tenente colonnello compreso, sono stabiliti triennialmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Mi-

nistri della difesa e del tesoro, previa delibera del Consiglio dei ministri. Con la stessa procedura si provvederà, altresì, alla rivalutazione periodica del trattamento economico accessorio del personale delle forze armate.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal suddetto decreto sarà determinata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, con le stesse modalità e i criteri di cui all'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Al maggior onere derivante dall'applicazione dell'articolo 7 della presente legge, valutato in 18,7 miliardi di lire in ragione d'anno, si provvede:

per il 1984 mediante pari riduzione degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno:

capitolo 4011 = 8,5 miliardi

capitolo 4031 = 3,4 miliardi

capitolo 4051 = 6,8 miliardi

per gli anni 1985 e 1986 mediante analoga riduzione degli stessi o corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per gli stessi anni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Per ragioni di correttezza nei confronti di un collega ho ritenuto opportuno dare lettura degli emendamenti inviati dall'onorevole Ruffini, presidente della Commissione difesa della Camera. Tuttavia, si intende che, se nessuno dei membri di questa Commissione li farà propri, essendo l'onorevole Ruffini assente, essi decadranno.

MICHELE ZOLLA. Prendiamo atto delle proposte contenute nella lettera dell'onorevole Ruffini, proposte che, per altro, sono del tutto influenti per quanto riguarda i nostri lavori ed assolutamente irrilevanti rispetto al nostro regolamento.

PRESIDENTE. L'onorevole La Russa ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Il disegno di legge approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato in sede legislativa ed ora al nostro esame è diretto, appunto, a fornire la copertura finanziaria degli oneri previsti nell'accordo siglato il 15 dicembre 1983 tra le organizzazioni sindacali del personale della polizia ed il Governo e ciò in applicazione degli articoli 43 e 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, cioè la legge che disciplina il nuovo ordinamento della pubblica sicurezza e che alle predette norme sancisce, tra l'altro, la necessità di approvare, da parte del Parlamento, degli interventi sul bilancio dello Stato.

La legge n. 121, dunque, se da un canto prevede la stipula di accordi sindacali tra le parti, poi oggetto di un decreto del Presidente della Repubblica, dall'altro stabilisce che sia il Parlamento, nella sua sovranità, ad approvare la parte finanziaria degli accordi. È quello che avviene con il presente provvedimento che, però, rimanda l'attuazione di quanto esso stesso statuisce ad un successivo decreto del Presidente della Repubblica. In verità, l'articolo 43 della legge n. 121 lascerebbe pensare, nella sua letteralità, che il decreto debba precedere la legge, ma l'inversione temporale dei due provvedimenti non sembra essere in contrasto con quella norma.

Il disegno di legge intende anche fornire la copertura finanziaria degli oneri conseguenti all'estensione degli stessi benefici economici per stipendio ed indennità pensionabile all'Arma dei carabinieri, ai corpi della Guardia di finanza, al corpo degli agenti di custodia ed a quello forestale dello Stato.

Il provvedimento in esame, infine, prevede l'attribuzione al personale militare delle forze armate, fino al grado di tenente colonnello, degli analoghi miglioramenti economici per stipendio già attribuiti ai dipendenti ministeriali ed in ciò abbiamo il conforto dei pareri favorevoli delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, mentre la Commissione difesa, pur esprimendo parere altrettanto favorevole, sottolinea la necessità di prevedere nel

testo del disegno di legge la delegificazione del trattamento economico del personale militare. In verità, il primigenio testo governativo prevedeva che, a decorrere dal 1° luglio 1985, gli stipendi del personale militare delle forze armate, fino al grado di tenente colonnello, fossero stabiliti triennialmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal suddetto decreto sarebbe stata determinata da apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Senonché, il Senato ha soppresso questa disciplina ritenendo, a prescindere dalla legittimità costituzionale della stessa, pure contestata da alcuni senatori, la delegificazione ivi prevista del tutto sganciata da criteri direttivi atti a circoscrivere l'esercizio della potestà regolamentare. La soppressione di tale disciplina, per altro, non viene ora contestata dalla competente Commissione bilancio, mentre il rilievo della Commissione difesa non appare motivato. A me sembra di condividere, piuttosto, i rilievi sollevati dalla Commissione affari costituzionali del Senato.

In merito agli articoli, l'articolo 1 concerne l'autorizzazione complessiva derivante dal provvedimento, l'articolo 2 fissa la misura dell'indennità pensionabile per il personale civile e militare escluso dalla contrattazione, l'estensione dei benefici ai corpi diversi da quelli della polizia, nonché la soppressione di alcune indennità come quella di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, l'assegno personale di funzione previsto dall'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'indennità di servizio penitenziario di cui all'articolo 2 della legge 3 marzo 1983, n. 65. La soppressione di quest'ultima indennità si rende necessaria in quanto, in caso contrario, il personale militare di custodia, essendo tra i destinatari della nuova indennità pensionabile stabilita per la polizia di Stato, cumulerebbe i due benefici e ciò in contrasto con il disposto dell'articolo 43 della predetta legge n. 121.

L'articolo 3 prevede gli effetti dell'indennità pensionabile su alcuni istituti e

determina i criteri per l'attribuzione della stessa indennità nei casi di cumulo con altra indennità. L'articolo 4 prevede l'attribuzione al personale militare delle forze armate, fino al grado di tenente colonnello, dei miglioramenti economici concessi ai dipendenti civili dello Stato. L'articolo 5 disciplina gli effetti dei nuovi stipendi su taluni istituti normativi. L'articolo 6 richiama l'articolo 172 della legge n. 312 circa le procedure abbreviate per la corresponsione dei nuovi stipendi. L'articolo 7, cioè l'articolo 8 del provvedimento originario, concerne la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento.

Alla luce di queste premesse, propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge così come ci giunge dal Senato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**GIUSEPPE TORELLI.** Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista sul testo in esame. I tempi stringati che abbiamo a disposizione ovviamente ci sconsigliano di fare un intervento che abbracci il complesso delle questioni inerenti alla riforma della pubblica sicurezza, tanto più che avremo modo in seguito di ritornare su problemi di così grande rilevanza.

Anticipo in questa sede che il gruppo comunista — lo abbiamo già comunicato alla presidenza e a tutti i gruppi — chiederà la costituzione di un comitato permanente che possa studiare il complesso della materia. Voglio anche sottolineare come l'approvazione di questo disegno di legge sia la risultanza di una serie di interventi, il più importante dei quali può certo essere considerato la mobilitazione dei lavoratori di polizia e la loro presa di coscienza democratica. Credo che dobbiamo prendere tutti atto di questo momento istituzionale, organizzativo e sociale dovuto alla rappresentanza dei lavoratori della pubblica sicurezza, anche se va riconosciuto che non è stato tutto tranquillo e pacifico: il confronto che ha portato alla firma del 15 dicembre se è

stato quasi sempre sereno ha riscontrato anche momenti di tensione. Desidero solo brevemente ricordare i ritardi che si sono registrati nell'affrontare la questione del contratto come anche i divieti in un primo momento posti allo svolgimento di assemblee, cui poi hanno fatto seguito le mobilitazioni del 4 e del 6.

Mi preme anche sottolineare come accanto all'aspetto di copertura finanziaria per un contratto che riguarda la remunerazione di circa 250 mila lavoratori di polizia, sia sempre stato presente anche lo aspetto della riforma. Gli stessi documenti firmati il 15 dicembre hanno in parte questa impostazione ed è dunque innegabile l'esistenza di una possibilità di sviluppo in senso sempre più democratico nel settore dell'ordine e della sicurezza, problema sul quale torneremo.

Mi sembra però abbastanza singolare, e tutto sommato inaccettabile, l'iniziativa che il Governo ha preso per introdurre all'interno di questo disegno di legge delle norme che, in realtà, esulano dal suo contenuto e che se non venissero considerate come eccezionali farebbero regredire da quelle posizioni alle quali questa Commissione è arrivata nel corso di questi anni dibattendo sulla legge di riforma. Quindi l'approvazione da parte nostra di questo disegno di legge non significa nel modo più assoluto accettazione di questa commistione, come del resto l'atteggiamento tenuto dai deputati del gruppo comunista, nell'ambito delle Commissioni che hanno espresso i loro pareri, ha chiaramente dimostrato. Sappiamo che c'è bisogno di concludere rapidamente e questo fa premio su tutto il resto ed è abbastanza singolare che il presidente della Commissione difesa nella sua lettera definisca di poco conto un rinvio di poche settimane, che non può invece in alcun modo essere accettato.

Un'ultima considerazione: penso che sia questa la sede per riaffermare la necessità di un intervento dei due rami del Parlamento, per quanto inerisce la strategia normativa, in un contesto che va dalla discussione dell'articolo 56 al Senato alla discussione di quella parte del protocollo

di intesa e dell'allegato al contratto firmato il 15 dicembre che attengono ad una modifica della legge n. 121 del 1981. È nostro impegno sottolineare la necessità che, immediatamente dopo l'approvazione del disegno di legge di copertura finanziaria al contratto, il passo successivo da compiere sia quello di affrontare la questione normativa considerata e mi auguro che tutti i gruppi valutino la necessità di un simile atteggiamento politico. Fatte queste considerazioni, confermo il voto positivo dei deputati del gruppo comunista al disegno di legge in discussione.

SALVATORE GENOVA. Esprimo subito l'adesione del gruppo socialdemocratico al disegno di legge di copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale, relativo al personale della polizia di Stato, e di estensione di tali miglioramenti economici al personale degli altri Corpi di polizia. Ovviamente, qui viene anche in considerazione l'estensione dei miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione; questi benefici, contenuti nell'articolo 4, si limitano alla rivalutazione dei livelli funzionali-retributivi istituiti per tutto il personale civile e militare dello Stato dalla legge quadro n. 312 del 1980. Dette rivalutazioni, già concesse a tutto il personale civile con l'attuazione, nel 1983, del contratto di lavoro degli statali, non era stata concessa soltanto alla polizia di Stato ed alle forze armate: sarebbe stato quindi ingiustamente discriminatorio, visto che sta per essere estesa alla polizia di Stato ed agli altri corpi di polizia, lasciarne escluse le sole forze armate. Ciò non toglie che si deve trattare soltanto di un aspetto limitato, perché non si possono creare frammentazioni che contrasterebbero con lo spirito ed i contenuti della legge di riforma, che si estende solo alle forze di polizia e che intende riqualificarle non solo per quanto attiene ai benefici economici ma, anche, per la professionalità (lotta alla delinquenza organizzata ed al terrorismo), costituendo

uno specifico che non può essere snaturato.

Comunque, al di là di queste considerazioni, ribadisco l'adesione del mio gruppo al disegno di legge in discussione.

MICHELE ZOLLA. Farò qualche brevissima considerazione per dire che oggi in questa Commissione si concluderà — anche con il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana su questo disegno di legge di copertura finanziaria — il primo contratto delle forze di polizia secondo la procedura prevista dall'articolo 43 della legge n. 121. Certo questo primo contratto ha avuto un *iter* abbastanza travagliato, ma questo non stupisce né deve stupire, colleghi, perché tutte le forze politiche che hanno dato un loro apporto alla stesura ed alla approvazione della legge n. 121 hanno sempre ribadito che, se essa rappresenta un punto di arrivo per quanto riguarda la struttura delle forze di polizia, deve essere anche intesa come un punto di partenza, in quanto prevede la nascita e la costituzione di una organizzazione sindacale. È dunque di tutta evidenza che nell'ambito della leggequadro approvata nel 1981 avrebbero trovato modo di esprimersi e di confrontarsi nel tempo quegli aggiustamenti che si fossero ritenuti necessari.

Tuttavia, dopo aver espresso la valutazione positiva del gruppo democristiano, devo aggiungere che il provvedimento ci lascia un po' perplessi perché non si limita, come previsto dall'articolo 43, all'adempimento del Governo nel trovare la copertura finanziaria per la materia definita nel contratto di polizia ma va al di là: vengono inserite, nel provvedimento, questioni che per certi aspetti lasciano perplessi essendo estranee all'ambiente. Già dobbiamo rilevare che il titolo del disegno di legge è alquanto impreciso, quasi che l'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio, e forse anche del Ministero della funzione pubblica, ignorino la legge n. 121 del 1981, che, all'articolo 16, stabilisce quali sono le forze di poli-

zia, indipendentemente dalla loro struttura. Ma, evidentemente, questa dizione del titolo del provvedimento in esame è usata a ragion veduta perché, altrimenti, non avrebbe potuto contenere l'ultima parte, quella per la quale i miglioramenti economici in questione vengono estesi anche al personale militare escluso dalla contrattazione. Quello che intendo sottolineare è che il trattamento economico e la equiparazione tra la polizia di Stato e gli altri corpi di polizia è esattamente prevista in una tabella allegata alla legge numero 121. Tutto il resto è materia che esula dal contesto delle forze di polizia e si inserisce nel più ampio discorso della regolamentazione del pubblico impiego. È certamente di dubbia correttezza questo voler far rientrare nel disegno di legge in esame adeguamenti e revisioni dei livelli retributivi delle forze armate. Può darsi che ciò sia stato suggerito dal non voler creare disparità di trattamento per l'Arma dei carabinieri, ma devo ricordare che essa è sempre arma dell'esercito e che, pertanto, i livelli retributivi vanno visti alla luce della tabella allegata alla legge n. 121 e che, semmai, si sarebbe dovuta prevedere una revisione di quella tabella.

Consapevoli dell'urgenza e della necessità di dare sollecita risposta alle forze di polizia così duramente impegnate — anche nel momento attuale — nella lotta contro il terrorismo e contro la criminalità organizzata e comune, non faremo uso del potere emendativo, limitandoci a trasferire le riserve espresse in un apposito ordine del giorno concordato con altri gruppi.

Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo democristiano, dichiaro, fin d'ora, che ci asterremo dalla votazione dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamen-



## IX LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

ti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

## ART. 1.

*(Autorizzazione di spesa).*

È autorizzata la spesa di lire 155 miliardi per l'anno finanziario 1983 e di lire 940 miliardi per l'anno finanziario 1984 relativa:

a) all'applicazione dell'accordo intervenuto in data 15 dicembre 1983 tra il Governo e i sindacati del personale della polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della polizia) e SAP (Sindacato autonomo della polizia) da attuarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica in materia di trattamento economico concernente il personale della polizia di Stato, nonché alla estensione del trattamento economico per stipendio e indennità mensile pensionabile previsto dal predetto decreto all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per effetto dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni;

b) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli della presente legge.

*(È approvato).*

## ART. 2.

*(Indennità pensionabile).*

A decorrere dal 1° gennaio 1984, al personale del ruolo dei dirigenti della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia compete una indennità pensionabile nelle sottoindicate misure mensili:

Primo dirigente vice questore	L.	565.000
Dirigente superiore questore	»	650.000
Dirigente generale di P.S.	»	700.000

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1983, al personale di cui al precedente

primo comma compete la seguente indennità mensile, per tredici mensilità, nelle misure sottoindicate:

Primo dirigente vice questore	L.	120.000
Dirigente superiore questore	»	135.000
Dirigente generale di P.S.	»	145.000

Al personale della polizia di Stato che riveste le qualifiche ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e alla legge 11 luglio 1980, n. 312, l'indennità mensile pensionabile di cui al primo comma e l'indennità mensile di cui al secondo comma del presente articolo competono nelle misure previste per il primo dirigente vice questore.

Con le stesse decorrenze indicate ai precedenti commi, al personale dei ruoli dei dirigenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 337 e n. 338 del 24 aprile 1982, le suddette indennità competono in misura pari al 60 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, di qualifica corrispondente.

In relazione al disposto di cui all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è esteso il trattamento economico per stipendio e per indennità mensili previsto per il personale della polizia di Stato all'Arma dei carabinieri e ai Corpi della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato.

Al sottotenente delle forze di polizia l'indennità mensile pensionabile compete nella misura prevista per il vice commissario della polizia di Stato.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 sono soppressi:

1) l'indennità per servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni e integrazioni;

2) l'assegno personale di funzione previsto dall'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

È fatto salvo il supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto pre-

## IX LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

visto dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni.

A decorrere dal 1° gennaio 1984, al personale in servizio di leva presso le forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compete l'indennità mensile lorda nelle seguenti misure:

Sottotenente . . . . .	L. 160.000
Carabiniere ausiliario e gradi equiparati . . . . .	» 140.000

A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, agli allievi ufficiali dell'Accademia della guardia di finanza competono le stesse indennità previste per gli allievi delle Accademie militari.

Con effetto dal 1° gennaio 1984, al personale del Corpo degli agenti di custodia nonché ad altro personale provvisto dell'indennità pensionabile di cui al primo comma del presente articolo e del punto 3. 1 dell'accordo di cui all'articolo 1, da applicarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica non compete l'indennità di servizio penitenziario prevista dall'articolo 2 della legge 3 marzo 1983, n. 65.

L'eventuale eccedenza fruita dal personale di cui al precedente comma a titolo di indennità di istituto, assegno personale di funzione e indennità di servizio penitenziario, rispetto alla indennità pensionabile, viene mantenuta a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile con i futuri miglioramenti dell'indennità stessa.

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1983 il personale già provvisto dell'indennità di servizio penitenziario di cui all'articolo 2 della legge 3 marzo 1983, n. 65, può optare per il mantenimento di quest'ultima indennità in alternativa all'indennità di cui al secondo comma del presente articolo e del punto 3. 2 dell'accordo di cui all'articolo 1, da applicarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica.

Al personale dell'Amministrazione civile dell'interno indicato all'articolo 43, ventitreesimo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121, che svolga con carattere di prevalenza o di continuità compiti isti-

tuzionali o di supporto nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza compete, a decorrere dal 1° gennaio 1984, una indennità mensile lorda non pensionabile di importo pari al 50 per cento di quella fissata al punto 3.1 dell'accordo di cui all'articolo 1 e al precedente primo comma per il personale della polizia di Stato di corrispondente livello.

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1983 al personale di cui al comma precedente compete una indennità mensile lorda non pensionabile pari al 50 per cento di questa stabilita al punto 3.2 dell'accordo di cui all'articolo 1 e al precedente secondo comma, per il personale della polizia di Stato di corrispondente livello.

(È approvato).

## ART. 3.

(Effetti dell'indennità pensionabile).

L'indennità mensile pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, nonché agli effetti dell'assegno alimentare.

L'indennità mensile pensionabile è altresì valutabile ai fini del beneficio di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, limitatamente al personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia che espleta funzioni di polizia. Detto beneficio viene comunque conservato dal personale della polizia di Stato in servizio al 25 aprile 1981.

L'indennità mensile pensionabile è cumulabile con l'indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505. L'eventuale eccedenza fruita a detto titolo sulla base della precedente normativa è mantenuta a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile.

## IX LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

Nell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, l'indennità pensionabile sostituisce la soppressa indennità mensile per servizio di istituto. La predetta indennità è pensionabile per l'intero importo per i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza all'atto della cessazione, come tale, dal servizio permanente.

(È approvato).

## ART. 4.

(Militari delle forze armate).

A decorrere dal 1° gennaio 1983, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari delle forze armate, sino al grado di tenente colonnello compreso, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliera, sono stabiliti come segue:

a) quarto livello . . .	L. 4.400.000
b) quinto livello . . .	» 4.800.000
c) sesto livello . . .	» 5.500.000
d) sesto livello-bis . . .	» 5.950.000
e) settimo livello . . .	» 6.400.000
f) ottavo livello . . .	» 7.700.000

ai tenenti colonnelli è attribuito il livello di stipendio ottavo-bis pari a lire 8 milioni 470.000.

La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento e in successivi scatti biennali del 2,50 per cento sull'ultima classe.

La determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale indicato nel precedente primo comma è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli scatti biennali in godimento al 1° gennaio 1983.

Al personale di cui al primo comma promosso e nominato a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a grado o a

qualifica che comporta il passaggio a livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe.

Gli scatti attribuiti ai sensi del precedente comma non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello, ai fini della ulteriore progressione economica.

Al personale in servizio al 1° gennaio 1983, appartenente ai livelli retributivi settimo e ottavo, è attribuito, dalla predetta data, uno scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento; l'ammontare del predetto scatto è temporizzato, secondo il criterio stabilito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto al 1° gennaio 1983, in applicazione del presente articolo, e quello in godimento al 31 dicembre 1982 sarà corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali sottoindicate:

dal 1° gennaio 1983:	35 per cento;
dal 1° gennaio 1984:	75 per cento;
dal 1° gennaio 1985:	100 per cento.

I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio od aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1° gennaio 1983 sono corrisposti per l'intero importo, anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non viene attribuito nella misura intera.

Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 è attribuito lo stipendio iniziale del relativo livello di nomina, nell'importo previsto dalla precedente normativa, maggiorato delle percentuali indicate nel settimo comma del presente articolo, applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dal primo comma del medesimo articolo e quello di cui alla precedente normativa.

Qualora il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra

lo stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, previsto dalla presente legge, e quello iniziale fissato per il medesimo livello dalla normativa precedente, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è temporizzato, secondo il criterio di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ai fini della ulteriore progressione economica.

Al personale che, in applicazione, rispettivamente, dell'articolo 19 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e del primo comma del presente articolo, è inquadrato in un livello diverso da quello di cui all'articolo 16 del predetto decreto-legge n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 432 del 1981, lo stipendio è attribuito con le seguenti modalità:

a) inquadramento nel livello corrispondente a quello posseduto alla data del 31 dicembre 1982, con l'applicazione delle disposizioni previste dai commi primo, terzo, quarto e quinto del presente articolo;

b) transito nel nuovo livello con le modalità di cui all'articolo 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.

(È approvato).

#### ART. 5.

(Effetti dei nuovi stipendi).

I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui al precedente articolo 4, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe,

sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate del Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

(È approvato).

#### ART. 6.

(Liquidazione dei nuovi stipendi).

Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione della presente legge e dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

(È approvato).

#### ART. 7.

(Disposizioni finanziarie).

All'onere derivante dai miglioramenti economici al personale di polizia e militare di cui al precedente articolo 1, valutato in lire 155 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 330 miliardi per l'anno finanziario 1984 e in lire 435 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede per gli esercizi 1983 e 1984, rispettivamente, a carico e mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi e per gli anni 1985 e 1986 con la disponibilità derivante dalla proiezione, prevista ai fini del bilancio pluriennale 1984-1986, nella specifica voce « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

All'onere per la concessione dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 2 della presente legge ed all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo intervenuto in data 15 dicembre 1983, valutato in complessive lire 610 miliardi per gli anni 1983 e 1984 e in lire 423 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1984-1986 al capitolo numero 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario

1984 nella voce specifica « Rinnovo del contratto di polizia (indennità operative) ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Gli onorevoli Gualandi, Zolla e Genova hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

constatato che nel disegno di legge n. 1405 (« Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione ») sono state introdotte dal Governo norme estranee alla sostanza e al titolo del provvedimento;

ritenuto che, stante l'urgenza di approvazione del succitato disegno di legge al fine di applicare il contratto intervenuto con la firma dell'intesa tra il Governo e i sindacati di polizia avvenuta il 15 dicembre 1983, è inopportuno, in quanto dilatorio, il ricorso ai poteri emendativi di questa assemblea;

considerando, pertanto, l'inserimento delle norme inerenti il personale militare, non contemplato dalla legge n. 121 del 1981 come fruente degli effetti della citata contrattazione, come un fatto eccezionale, non costituente precedente,

impegna il Governo

a considerare tale decisione del tutto eccezionale e non assolutamente ripetibile nel tempo, in quanto la stessa determina solo commistioni e confusioni tra i diritti contrattuali del Corpo di polizia e le forze armate. Chiede, altresì, che il Governo predisponga le opportune iniziative legislative attinenti il personale militare rispettando procedure specifiche e sedi istituzionali.

(0/1405/1/II)

MARINO CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Lo accetto.

MICHELE ZOLLA. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1405).

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Balestracci, Brocca, Caprili, Colombini, Conti, Dignani Grimaldi, Filippini, Genova, Gualandi, Intini, La Russa, Mastella, Memmi, Migliasso, Nenna D'Antonio, Nicotra, Petrocelli, Preti, Quercioli, Sanza, Scaramucci Guaitini, Torelli, Zampieri, Zolla.

La seduta termina alle 9,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA